

N. 1484

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore MANFREDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1996**

---

Istituzione di una casa di gioco nel comune di Stresa

---

ONOREVOLI SENATORI. - Sebbene l'esercizio dei giochi d'azzardo nel nostro Paese sia formalmente vietato dal codice penale (articoli 718 e seguenti del codice penale), di fatto esso è esercitato spesso dalla criminalità organizzata che utilizza bische clandestine, distribuite su tutto il territorio nazionale, quali strumenti per il riciclaggio di denaro sporco e impiega le somme raccolte (che ammontano a diverse migliaia di miliardi) per finanziare altre losche attività. L'apertura di nuove case da gioco dirette verso canali leciti e funzionali alle comunità che le ospitano, il flusso di denaro oggi nelle mani della criminalità.

Nonostante la rigida normativa, in Italia sono operative quattro case da gioco, localizzate nelle città di Campione d'Italia, Venezia, Sanremo e Saint Vincent, in forza del fatto che già prima dell'unità nazionale in queste sedi esistevano ed operavano case da gioco. La motivazione appare forzata e non si adatta alle obiettive situazioni economiche, turistiche e ricettive del territorio.

La proposta di istituire una casa da gioco a Stresa risponde non solo a generali considerazioni di ordine morale, ma trova ragion d'essere nella valutazione di fattori soprattutto economici.

L'apertura di un casinò rappresenta una notevole attrattiva per il turismo nazionale e internazionale, contribuendo all'incremento dell'afflusso di turisti nell'area interessata. L'istituzione di un casinò a Stresa porterebbe notevoli benefici non solo al co-

mune stesso, ma anche all'intera provincia del Verbano Cusio Ossola, che presenta una realtà fortemente penalizzata sotto il profilo economico e turistico in particolare. Giustificano le legittime ambizioni di Stresa, mondialmente riconosciuta come «la perla del Lago Maggiore», la collocazione lungo le grandi vie di comunicazione ferroviarie e automobilistiche, la disponibilità di una struttura ricettiva alberghiera di prim'ordine, il prestigio di istituzioni e manifestazioni come le settimane musicali e i congressi nazionali ed internazionali che periodicamente si tengono nella cittadina. Si consideri inoltre che l'apertura di una casa da gioco nella non lontana Locarno (Svizzera) favorisce esclusivamente l'espulsione di capitale, con danno economico non solo per la provincia, ma anche per la Nazione.

Infine, da un punto di vista storico si deve ricordare che Stresa ebbe già una casa da gioco aperta dal 1921 al 1924 e, per una breve parentesi, nell'immediato dopoguerra tra il 1945 e il 1946, quando venne definitivamente chiusa per carenze legislative in materia. Stresa aderì anche all'Associazione Nazionale Incremento Turistico (ANIT), che associa tutte le località aspiranti all'apertura di una casa da gioco, e sostenne in ogni sede questo progetto che apporterebbe enormi vantaggi all'intero territorio dell'alto Novarese.

Per questi motivi si chiede l'approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Stresa.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della Giunta della regione Piemonte su richiesta del sindaco del comune di Stresa, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è concessa al comune per il periodo 1° gennaio-31 dicembre.

**Art. 2.**

1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 il sindaco del comune di Stresa deve indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco.

**Art. 3.**

1. Il presidente della Giunta della regione Piemonte, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonchè per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e per i

militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot-machines*;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto debbono offrire; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

#### Art. 4.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 20 per cento al comune di Stresa con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;

b) il 45 per cento alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio;

c) il 35 per cento alla regione Piemonte che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo viene effettuato dal comune di Stresa, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

#### Art. 5.

1. Il presidente della Giunta della regione Piemonte, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonchè in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Agli effetti della vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai cittadini residenti nel comune di Stresa o in comuni ubicati, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, a meno di quindici chilometri dal comune di Stresa.

#### Art. 6.

1. Alla casa da gioco di Stresa si applica la disposizione di cui all'articolo 6, n. 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.





